

STATUTO della SOCIETA'
"ISTITUTO MARCHIGIANO DI ENOGASTRONOMIA S.R.L."

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1) - DENOMINAZIONE

E' costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione **"ISTITUTO MARCHIGIANO DI ENOGASTRONOMIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA"**

Art. 2)- SEDE

La Società ha sede in Jesi, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

Essa potrà istituire sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici di rappresentanza in altre località italiane ed all'estero.

Art. 3) - OGGETTO

La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- La promozione e la valorizzazione della cultura enogastronomica marchigiana;
- La promozione della conoscenza del territorio marchigiano delle sue tradizioni enogastronomiche, storico artistiche, ambientali e naturalistiche;
- La gestione di enoteche, di attività di ristorazione e la commercializzazione di prodotti tipici marchigiani, in funzione di promozione e valorizzazione del territorio;
- La gestione di enoteche didattiche;
- L'insegnamento della cultura enogastronomica marchigiana, compresa la gestione di scuole di specializzazione culinaria e l'attività di formazione professionale con riferimenti anche alla cucina mediterranea ed italiana in generale;
- Ogni altra attività connessa alla promozione ed alla valorizzazione della cultura enogastronomica marchigiana, mediterranea ed italiana;
- Lo sviluppo di prodotti turistici e di percorsi turistici volti a valorizzare le eccellenze territoriali

in sinergia con strutture di incoming o direttamente organizzati;

- L'organizzazione di eventi promozionali e catering;
- L'organizzazione di spettacoli enogastronomici;
- Lo sviluppo di progetti in difesa della biodiversità e delle piccole produzioni locali;
- L'organizzazione d'eventi per la diffusione delle conoscenze relative alle produzioni locali, tradizionali e della biodiversità;
- La diffusione della conoscenza delle produzioni attraverso l'educazione alimentare nei confronti dei consumatori ed in particolare dei giovani, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche;
- La realizzazione di studi o progetti di marketing per i prodotti agroalimentari marchigiani;
- La realizzazione di certificazioni e/o analisi sensoriale sui prodotti agroalimentari marchigiani in via diretta o in collaborazione con soggetti e/o centri operanti a livello regionale;
- L'attività nell'area della consulenza direzionale e della formazione professionale, attraverso:
la formazione strategico-metodologica su tematiche di mercato e processi competitivi; la consulenza direzionale su processi di mercato e competizione, con particolare riferimento agli ambiti digitali; il monitoraggio di progetti promozionali finanziati con fondi dell'Unione Europea e/o nazionali e/o regionali riferiti ad attività proposta da committenza nazionale da svolgere sui mercati nazionali ed internazionali rispetto all'UE;
- La collaborazione con Enti, Istituzioni pubbliche e privati - attraverso protocolli di intesa o convenzioni - per la promozione dei prodotti agroalimentari marchigiani proponendosi anche quale soggetto attuatore delle stesse azioni;
- La commercializzazione di prodotti enogastronomici delle Marche, in Italia ed all'estero, con la possibilità di essere soggetto di aggregazione dell'offerta per costituire panieri di prodotti da proporre nelle azioni di internazionalizzazione .
- L'attività editoriale e multimediale.

La società potrà, inoltre, concedere in affitto l'intera azienda o rami di essa.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Società potrà compiere - ma non come oggetto

prevalente e non nei confronti del pubblico - operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie di qualsiasi specie, assumere partecipazioni e cointeressenze in altre Società od Enti, Consorzi, ecc. aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio.

Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, quelle di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39, di mediazione creditizia e di agenzia in attività finanziaria, le attività professionali protette di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815 e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla Società.

Art. 4) - DURATA

La società avrà durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2040 (diemilaquaranta).

TITOLO II

CAPITALE - STRUMENTI DI FINANZIAMENTO - PARTECIPAZIONE SOCIALE

Art. 5) CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è pari ad Euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi).

La società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi conferimenti sia mediante passaggio di riserve a capitale.

L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire mediante conferimenti in denaro, di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

Il conferimento potrà anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

Art. 6) APPORTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto. Il tutto nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa, con particolare riguardo alle norme in materia di società partecipate da pubbliche amministrazioni, se uno o più soci sono enti pubblici.

Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società, effettuati in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

Art. 7) EMISSIONE DI TITOLI DI DEBITO

La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia.

La decisione relativa all'emissione di titoli di debito dovrà essere adottata dagli amministratori.

Art. 8) TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE PER ATTO TRA VIVI

I trasferimenti delle partecipazioni sociali sono efficaci nei confronti della società soltanto se risulta osservato il procedimento descritto nel presente articolo.

In caso di trasferimento per atto tra vivi, anche a titolo gratuito, delle partecipazioni o di parte di esse, è riservato agli altri soci il diritto di prelazione.

Ai fini dell'esercizio della prelazione, chi intende alienare in tutto o in parte la propria partecipazione, dovrà dare comunicazione del proprio intendimento, della persona dell'acquirente e del corrispettivo offerto mediante lettera raccomandata spedita agli altri soci e a ciascun amministratore; i soci, nei trenta giorni dal ricevimento (risultante dal timbro postale) potranno esercitare la prelazione alle condizioni di cui in appresso, sempre a mezzo lettera raccomandata inviata agli amministratori e al socio alienante.

I soci aventi diritto potranno in ogni caso esercitare la prelazione a parità di condizioni.

Qualora il corrispettivo dell'alienazione sia di natura infungibile ovvero manchi un corrispettivo, gli stessi potranno esercitare la prelazione versando la somma di denaro corrispondente al valore della quota che il socio intenzionato ad alienare avrà indicato nella comunicazione di cui sopra.

In mancanza della suddetta indicazione tale comunicazione sarà considerata priva di effetti.

Qualora più soci intendano esercitare la prelazione, la quota offerta in vendita sarà attribuita in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno alla società.

TITOLO III

RECESSO - ESCLUSIONE

Art. 9) RECESSO

Il socio ha diritto di recesso nei casi previsti dalla legge.

Nel caso in cui vengano introdotte clausole che determinino l'intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordinino il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, o pongano condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, il diritto di recesso spetta non in dipendenza della delibera introduttiva della clausola in parola, ma nei casi e nei modi previsti dall'art. 2469 c.c..

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita alla società entro quindici giorni dalla iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Ove il recesso consegua al verificarsi di un determinato fatto ed esso è diverso da una decisione, il diritto è esercitato mediante lettera raccomandata spedita entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge.

Il diritto di recesso può esser esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta dal socio recedente.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale, determinato tenendo conto del suo valore

di mercato al momento della dichiarazione di recesso, considerando anche il valore di avviamento.

A tal fine sarà utilizzato il criterio noto alla pratica aziendalista come metodo misto patrimoniale - reddituale.

L'organo amministrativo, ricevuta la dichiarazione di recesso, la comunica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento agli altri soci, invitandoli a trovare, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, un accordo per la determinazione del valore di rimborso del socio receduto e per l'attuazione del rimborso mediante acquisto della quota del recedente da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo.

Qualora tutti gli altri soci si accordino per iscritto in tal senso, l'acquisto in parola può avvenire anche per quote diverse o in favore solo di alcuni dei soci.

Ove entro il termine di cui sopra non risulti documentato per iscritto il raggiungimento di un accordo tra i soci, e la società non riesca a sua volta a trovare un accordo con il socio recedente sulla determinazione del valore di rimborso, l'organo amministrativo o il socio recedente possono rivolgersi al Tribunale per chiedere la nomina di un esperto ai sensi dell'art. 2473 c.c..

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

L'organo amministrativo, non appena pervenga a conoscenza del valore di rimborso determinato ai sensi delle precedenti disposizioni e semprechè non risulti documentato il raggiungimento di un accordo tra i soci per l'attuazione del rimborso mediante acquisto della quota del recedente, effettua il rimborso nel termine di cui sopra utilizzando riserve disponibili o in mancanza convoca l'assemblea per deliberare la corrispondente riduzione del capitale sociale in conformità all'art. 2482 c.c. e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se prima della scadenza del termine per il rimborso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero delibera lo scioglimento.

Il socio recedente, una volta che la dichiarazione di recesso è stata comunicata alla società, non può revocare la relativa dichiarazione se non con il consenso della società medesima.

Art. 10) ESCLUSIONE

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa.

TITOLO IV

DECISIONI DEI SOCI

Art. 11) - MATERIE RIMESSE ALLE DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione, nonché sulle seguenti materie, riservate per legge alla loro competenza:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori;
- 3) la nomina, nei casi previsti dall'articolo 2477, dell'organo di controllo o del revisore legale dei conti;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto sociale;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni sopra indicate ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione, fermo restando che il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

Art. 12) - MODALITA' DI ADOZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis c.c. ovvero mediante consultazione scritta, a scelta di chi è legittimato a promuovere l'adozione della decisione.

Nondimeno esse devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis c.c. con riferimento alle materie di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 2479 c.c., nonché nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 2482-bis c.c. ovvero quando lo richiedano uno o più

amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

In tale ultimo caso la richiesta di operare mediante deliberazione assembleare può essere esercitata solo finchè la decisione non si sia perfezionata, alla stregua delle disposizioni che seguono.

In caso di consultazione scritta la comunicazione alla società del consenso dei soci alla decisione può avvenire anche a mezzo fax.

Le decisioni non assembleari sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consultazione scritta, il testo scritto della stessa, dal quale risulti con chiarezza il relativo argomento, è predisposto da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale. Esso viene sottoposto, a ciascun socio, con comunicazione a mezzo:

- lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci nel domicilio risultante dal registro delle imprese oppure
- telefax, o messaggio di posta elettronica inviati ai soci rispettivamente al numero di fax, o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società.

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione ove il testo della decisione sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio interpellato.

Il socio interpellato, se lo ritiene, presta il suo consenso per iscritto, sottoscrivendo il testo predisposto od altrimenti approvandolo per iscritto.

La decisione si perfeziona validamente quando tutti i soci siano stati interpellati e almeno la maggioranza prescritta abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso alla decisione proposta.

13)- ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci è convocata anche fuori della sede sociale purchè in Italia, dall'organo amministrativo o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale, mediante:

- lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel

domicilio risultante dal registro delle imprese, oppure

- telefax, o messaggio di posta elettronica inviati ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax, o all'indirizzo di posta elettronica notificato per iscritto alla società.

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio destinatario. L'assemblea sarà valida anche se non convocata in conformità alle precedenti disposizioni purchè alla relativa deliberazione partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e del suo oggetto (anche a mezzo fax, o messaggio di posta elettronica ed anche il giorno stesso della riunione) e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'articolo 2478, primo comma, numero 2) c.c..

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da altra persona designata dagli intervenuti.

Il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo, salvo il caso in cui il verbale è redatto da notaio.

In caso di trasferimento della partecipazione in prossimità dell'assemblea, il cessionario ha diritto di voto per la quota acquistata se al momento dell'apertura dell'assemblea il relativo trasferimento risulti regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese nell'osservanza di quanto previsto nel presente statuto.

L'assemblea può esser tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

* sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,

constatare e proclamare i risultati della votazione;

* sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

* sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

* vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 c.c. con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

Art. 14)- MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO

Le modificazioni dell'atto costitutivo sono deliberate dall'assemblea dei soci a norma dell'articolo 2479-bis c.c..

In caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti, la comunicazione ai soci relativa all'offerta di sottoscrizione deve essere effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Tale forma di comunicazione non è necessaria per i soci presenti alla deliberazione di aumento, per i quali la comunicazione s'intende effettuata a seguito dell'adozione della deliberazione medesima.

Ove la deliberazione di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti consenta che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi, i soci che esercitano il diritto di sottoscrizione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote che siano rimaste non optate.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA

Art. 15) - NOMINA - REVOCA - DURATA

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di cinque amministratori, anche non soci, nominati con decisione dei soci.

Gli amministratori restano in carica per tre (3) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; essi possono essere rieletti e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche senza giusta causa e anche se nominati nell'atto costitutivo.

Art. 15bis) - DIRITTO ALLA NOMINA

Qualora l'amministrazione della società venga affidata ad un Consiglio di Amministrazione, il socio Comune di Jesi ha diritto di nominare direttamente uno degli amministratori, in caso di un consiglio composto da tre consiglieri, o due amministratori, in caso di un consiglio composto da cinque consiglieri.

L'amministratore così nominato è revocabile in qualunque tempo solo dal socio che lo ha nominato e e dall'assemblea unicamente per giusta causa.

Qualora il socio Comune di Jesi trasferisca la propria partecipazione sociale a qualunque titolo, tale diritto di nomina si estinguerà e non passerà, pertanto, ai suoi aventi causa.

L'amministratore a suo tempo così nominato dal suddetto socio rimarrà in carica ma, nel caso in cui sia necessario sostituirlo, la sua revoca e la nomina del nuovo amministratore saranno effettuate secondo le regole generali, con decisione dei soci.

Art. 16) - COMPENSO

Agli Amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un emolumento annuo nella misura stabilita da decisione dei soci all'atto della loro nomina o successivamente; a favore degli stessi potranno altresì essere accantonate somme a titolo di trattamento di fine mandato, il tutto nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia.

Art. 17) - POTERI

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e potranno compiere tutti gli atti occorrenti per il conseguimento dell'oggetto sociale, ad eccezione soltanto di quanto in forza della legge o del presente statuto sia riservato alla decisione dei soci e nel rispetto delle norme in materia di società partecipate da pubbliche amministrazioni nel caso in cui uno o più soci siano enti pubblici.

E' nella facoltà dell'Organo Amministrativo la nomina di un Comitato Consultivo, al quale possono partecipare gli enti pubblici o privati e associazioni di categoria che, svolgendo attività di pubblico interesse o servizi coerenti agli scopi della Società, abbiano accettato l'invito espresso dall'organo amministrativo stesso;

funzione di detto comitato è quella di formulare, a richiesta degli amministratori, pareri e giudizi non vincolanti sull'attività e sul programma annuale di iniziative.

Art. 18) - FORME DI AMMINISTRAZIONE

Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione.

Tuttavia, salvo quanto per legge riservato alla competenza del consiglio di amministrazione, l'amministrazione può essere ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente, secondo quanto stabilito nella deliberazione di nomina; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258 c.c., ma la decisione di cui al terzo comma dell'art. 2257 c.c. e al secondo comma dell'art. 2258 c.c. è adottata dagli amministratori a maggioranza calcolata per teste.

Art. 19) - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e il vice-presidente se non già nominati dai soci.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate con metodo collegiale.

Il consiglio si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo, in Italia, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne faccia domanda uno dei Consiglieri.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri a mezzo:

- lettera raccomandata o telegramma spediti al domicilio di ciascun amministratore (e Sindaco o

Revisore se nominati) almeno cinque giorni prima della adunanza,

- telefax, o messaggio di posta elettronica inviati a ciascun amministratore (e Sindaco o Revisore se nominati) almeno cinque giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax, o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società.

L'avviso dovrà indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione, e gli argomenti da trattare.

Nei casi di urgenza il termine potrà essere ridotto ad un giorno e l'avviso sarà spedito per telegramma o inviato per telefax, o messaggio di posta elettronica. La riunione collegiale è validamente costituita purchè sia presente almeno la maggioranza assoluta degli Amministratori. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che potrà essere anche estraneo al Consiglio.

Art. 20) - AMMINISTRATORI DELEGATI

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più Amministratori determinando i limiti della delega e fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge.

Art. 21) - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta :

- all'Amministratore Unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente;
- all'Amministratore Delegato, nei limiti della delega;
- a ciascuno degli amministratori disgiuntamente in caso di amministrazione disgiuntiva ai sensi dell'art 2257 c.c.;
- a tutti gli amministratori congiuntamente in caso di amministrazione congiuntiva ai sensi dell'art 2258 c.c..

L'Organo Amministrativo potrà conferire parte dei suoi poteri a procuratori e/o institori nominati per singoli atti o categorie di atti, direttori tecnici e amministrativi, determinandone i

poteri, le attribuzioni, compreso l'uso della firma sociale, nonché i compensi.

TITOLO VI CONTROLLI

Art. 22) - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La società può nominare un organo di controllo, monocratico o collegiale, o un revisore.

Nei casi previsti dall'articolo 2477 del Codice Civile, la nomina dell'organo di controllo, monocratico o collegiale, o del revisore è obbligatoria.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, monocratico o collegiale, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni, anche per quanto riguarda competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti.

In caso di nomina del revisore si applicano le disposizioni di legge sulla revisione legale dei conti.

Art. 23) - CONTROLLO INDIVIDUALE DEL SOCIO

In ogni caso, i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

TITOLO VII ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO

Art. 24) - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 25) - BILANCIO

Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, entro centottanta giorni dalla sopradetta chiusura; in questi casi gli amministratori segnalano, nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c., le ragioni della dilazione.

Art. 26) – RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla

ventesima parte di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

La rimanente parte degli utili di esercizio è distribuita ai soci, salva una diversa decisione degli stessi.

TITOLO VIII

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

Art. 27) - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

Verificata ed accertata nei modi di legge una causa di scioglimento della Società, l'Assemblea verrà convocata per le necessarie deliberazioni a norma dell'art. 2487 del Codice Civile.

TITOLO IX

CLAUSOLE DI COMPOSIZIONE DELLE LITI

Art. 28) CONCILIAZIONE E CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Società e i soci, ovvero tra i soci o tra gli eredi del socio defunto e gli altri soci e/o la Società, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e/o impugnazioni di delibere assembleari e/o decisioni dei soci, nonché quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, con la sola eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sono deferite,

previo esperimento del tentativo di conciliazione presso la Camera di Conciliazione della Camera di Commercio di Ancona,

alla decisione di un Collegio Arbitrale composto da tre membri, nominati dal Comitato tecnico della Camera Arbitrale "Leone Levi" della Camera di Commercio di Ancona in conformità del suo Regolamento generale.

Il procedimento arbitrale si instaura e si svolge secondo il Regolamento di procedura della predetta Camera arbitrale - che i soggetti interessati dichiarano di conoscere ed accettare - ed il Collegio Arbitrale decide in via rituale secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile (Artt. 816 e ss.) e delle disposizioni degli artt. 34, 35 e 36 del decreto

legislativo 17 gennaio 2003 n. 5; la decisione è espressa in un lodo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 825 del codice di procedura civile.

Art. 29) RISOLUZIONE DI CONTRASTI SULLA GESTIONE DELLA SOCIETA'

I contrasti tra coloro che hanno il potere di amministrare in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della società, quando determinano insorgenza di un dissidio insanabile secondo il prudente apprezzamento di ciascuno degli interessati, sono deferite ad un professionista con studio nella provincia dove la società ha la propria sede, nominato, su istanza della parte più diligente contenente dettagliata indicazione del dissidio, dal presidente dell'ordine dei dottori commercialisti del distretto in cui la società ha sede. Il professionista potrà altresì essere scelto di comune accordo dalle parti interessate.

Il professionista nominato o scelto dovrà comunicare tempestivamente alle parti, mediante raccomandata a.r. o fax, la propria accettazione dell'incarico, con indicazione delle modalità e dei termini del procedimento di risoluzione del contrasto che egli intende adottare, nel rispetto del contraddittorio tra le parti in contrasto.

Il professionista dovrà in ogni caso comunicare alle parti, con i medesimi mezzi di cui sopra, la propria determinazione ai fini della risoluzione del conflitto entro trenta giorni dall'accettazione dell'incarico.

La decisione resa ai sensi del presente articolo non è reclamabile ed è impugnabile ai sensi di legge.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30) RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.